



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MARTURANO	CATALDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 120/06
depositato il 13/01/2006


- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] VA+IRPEF+IRAP 1998
ADD.REG/INPS
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR.VITO
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA



IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perrillo)

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° 120/06
UDIENZA DEL
18/04/2013 ore 09:00

SENTENZA
N°
312

PRONUNCIATA IL:
18 APR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
22 APR. 2013

Il Segretario

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [REDACTED] adiva questa C.T.P. ed impugnava l'avviso di accertamento [REDACTED] con il quale l'agenzia delle entrate accertava maggior reddito afferente l'anno 1998, a seguito di ritenute gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto risultante dagli studi di settore. Eccepiva che l'accertamento era privo di riscontri e che all'avviso non erano stati allegati gli studi di settore, il che si traduceva in un vizio di motivazione. Costitutosi il contraddittorio, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione. Il ricorso è fondato e va accolto. Osserva il collegio che nell'ambito della procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore, *l'ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito* (cassazione sez. U, sentenza 26635 del 18.12.2009). Ne consegue che, in caso di mancata comparizione del contribuente nel contraddittorio in fase amministrativa, come risulta essere accaduto nella fattispecie, gli studi di settore assumono, giocoforza, valore di presunzioni rafforzate, sufficienti a legittimare l'avviso di accertamento, qualora nemmeno in sede contenziosa il contribuente fornisca elementi di prova giustificativi dello scostamento accertato. Non a caso l'AF è obbligata ad attivare quel contraddittorio, proprio in considerazione degli effetti che, quanto meno implicitamente, la legge fa discendere a carico del contribuente. Né era necessario allegare all'avviso gli studi di settore, trattandosi di dati inseriti in testi normativi a carattere generale, dei quali, perciò, va legalmente presunta la conoscenza. Tuttavia, il ricorrente ha dimostrato, attraverso documentazione medica rilasciata dal S.S.N., che in quegli anni era stato colpito da una patologia alla vista grave ed invalidante, tanto che nei referti rilasciati si attesta esplicitamente che egli *non può attendere alle sue mansioni quotidiane* (ASL TAI del 26.1.2000). E' evidente che una simile circostanza era tale da incidere fortemente, in negativo, sulla redditività dell'impresa. Né risulta che il predetto, nella gestione dell'attività, si avvallesse di collaboratori e che la presenza di essi fosse piena e sostitutiva a tutti gli effetti. A ciò si aggiunga che l'esercizio commerciale è ubicato pacificamente nel rione Tamburi di Taranto, notoriamente tra i più poveri della città e caratterizzato dalla presenza di mercati rionali, che condizionano i prezzi delle merci al dettaglio dei commercianti della zona, per ovvi motivi di concorrenza. Il che contribuisce a conferire attendibilità ai redditi dichiarati dal contribuente ed a spiegare lo scostamento rilevato. A questo punto, una ipotetica produzione di maggior reddito degraderebbe a valori fortemente ridimensionati e residuali, dovendo fare i conti con le assai incidenti ed insuperabili circostanze suddette, sino a far venir meno il requisito della gravità dello scostamento e, di conseguenza, la giustificazione e legittimità dell'accertamento. Appare equo compensare le spese di lite.

» P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso impugnato. Spese di lite interamente compensate.

Taranto, 18.4.13

Il Presidente est.

